



# COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Copia*

**N. 6 Reg.**

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati**

L'anno **2020** il giorno **24** del mese di **Luglio** alle ore 20:45, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1<sup>^</sup> convocazione.

Risultano:

PERUSIN Raffaella	Sindaco	Presente
GRATTON Elettra	Consigliere	Presente
PIAN Alessandro	Consigliere	Presente
PERESSINI Paola	Consigliere	Presente
VARIN Francesca	Consigliere	Presente
ZORZINI Stefano	Consigliere	Presente
SUERZ Luca	Consigliere	Presente
GALLAS Denis	Consigliere	Presente
BURINI Riccardo	Consigliere	Presente
FELLONI Roberta	Consigliere	Assente
VEZIL Loris	Consigliere	Presente

Presenti: 10 - Assenti: 1

Assiste il Segretario sig. LENARDI Francesco

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra PERUSIN Raffaella nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/2019 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Richiamato il Decreto 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che differisce al 30 settembre il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2018;

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rilevato che le norme presenti in tali commi stabiliscono il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n.18/2015 17 luglio 2015, n. 18 e legge 30 dicembre 2018, n. 145 Legge di Bilancio 2019 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione;

Evidenziato pertanto che il nuovo vincolo di finanza pubblica opera come segue: dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata Legge n. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. n. 118/2011 (sull'armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "...in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo..." desunto "...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

Visto inoltre il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, così come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 20/2019;

Rilevato che restano invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica di riduzione del debito residuo e contenimento della spesa di personale come previsto dalla L.R. n. 18/2015, dall'articolo 4, commi 1 e 21 della L.R. n. 12/2018 e nell'articolo 9, comma 62 della L.R. n. 28/2018;

Ricordato che in merito all'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa sia il risultato di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.

Ricordate inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 20/2018 in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ovvero che l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto e che tali disposizioni si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione;

Visto il prospetto di avanzo presunto 2019 che in tale sede si applica per complessivi € 406.419,99 quale avanzo vincolato destinato a spese in conto capitale;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 57bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e

la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 individua il nuovo termine di scadenza al 30/09/2020;

Considerato pertanto che gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di spese per il servizio integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI sono riferiti all'anno 2019 e che tali importi verranno rideterminati, mediante apposita variazione al bilancio di previsione, a seguito dell'effettiva approvazione del PEF relativo al servizio rifiuti e delle corrispondenti tariffe TARI, secondo la nuova metodologia di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 entro il 30/09/2020;

Richiamato inoltre l'art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;

Dato atto che ai sensi del comma 779 del medesimo art. 1 per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Considerato pertanto che si provvede nella seduta odierna di Consiglio comunale ad approvare il regolamento dell'imposta e le relative aliquote;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020/2022;

Dato atto che il Comune di Chiopris-Viscone non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli esercizi 2020/2022 e la nota integrativa al Bilancio;

Dato atto che nello schema di DUP non è stato inserito il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 in quanto approvato con separato atto;

Vista la deliberazione di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada adottate dalla Giunta comunale e propedeutiche all'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Consiglio comunale di data odierna:

- Conferma aliquote addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020;
- Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020;
- Art. 58 D.L. n. 112/08. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni. Anno 2020;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020/2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Vista la quantificazione in € 41.730,30 del Fondo Crediti di dubbia esigibilità da finanziare nell'esercizio 2020/2022 che sarà soggetto a verifiche ed integrazioni in corso d'anno e a consuntivo;

Considerato che lo schema del Bilancio di previsione tiene conto dei suddetti elementi contabili, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi dell'Amministrazione comunale, come meglio illustrati negli allegati al Bilancio di previsione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di

previsione finanziario 2020/2022;

Visto pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Dato atto che lo schema di bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa sono stati trasmessi all'Organo di Revisione che ha espresso parere favorevole di attendibilità e congruità in data 17/07/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

## PROPONE

1. Di dare atto di quanto sopra;
2. Di approvare, in conformità alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, lo schema di bilancio finanziario 2020/2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, con contestualmente approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e della Nota integrativa al Bilancio;
3. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2020/2022 pareggia nelle seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Titolo I	Entrate tributarie	310.050,00	310.050,00	310.050,00
Titolo II	Trasferimenti correnti	460.157,21	443.454,00	443.454,00
Titolo III	Entrate extra-tributarie	64.732,00	62.732,00	62.732,00
Titolo IV	Entrate in c/ capitale	762.099,00	15.550,00	15.550,00
Titolo V	Entrate attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	Accensione prestiti	0	0	0
Titolo VII	Anticipazioni tesoriere	0	0	0
Titolo IX	Partite di giro	174.490,00	174.490,00	174.490,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.771.528,21</b>	<b>1.006.276,00</b>	<b>1.006.276,00</b>
FPV Entrate parte corrente		6.621,87	0	0
FPV Entrate parte capitale		240.728,84	0,00	0
Avanzo vincolato e applicato a spese correnti		0,00	0	0
Avanzo vincolato a spese investimento		406.419,99	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>2.425.298,91</b>	<b>1.006.276,00</b>	<b>1.006.276,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Titolo I	Spese correnti	720.259,08	699.206,00	703.626,00
Titolo II	Spese in conto capitale	1.409.247,83	15.550,00	15.550,00
Titolo III	Spese attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	Rimborso prestiti	121.302,00	117.030,00	112.610,00

Titolo V	Chiusura anticipazioni	0	0	0
Titolo VII	Partite di giro	174.490,00	174.490,00	174.490,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>2.425.298,91</b>	<b>1.006.276,00</b>	<b>1.006.276,00</b>

4. Di prendere atto del parere favorevole sul bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati espresso in data 17/07/2020 (prot. 1905) dal Revisore dei Conti dell'Ente in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, c. 1, lett. b del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che ai sensi del vigente regolamento di contabilità in data 17/07/2020 (prot. 1986) è stato comunicato ai Consiglieri comunali il deposito dello schema del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
6. Di dare atto che il Bilancio di previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza, di cassa nonché dei residui in osservanza dell'art. 193 del TUEL;
7. Di dare atto che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non allega la nota informativa prevista dall'art. 3 c. 8 della L. 203/2008 – Legge Finanziaria 2009;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Tesoriere Comunale

Chiopris-Viscone, li 20/07/2020

IL PROPONENTE  
IL T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
f.to Dott.ssa Lara Martini

Atto redatto da:  
MARTINI LARA  
Istruttore direttivo  
Area Economico Finanziaria

#### P A R E R I

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si rendono i seguenti pareri.  
Regolarità tecnica: favorevole

Chiopris-Viscone, li 20/07/2020

IL T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
f.to Dott.ssa Lara Martini



# COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

ALLEGATO alla Proposta di Deliberazione n. 2/2020 Area Economico-Finanziaria

PARERE CONTABILE sulla Proposta di Deliberazione dell'Area Economico-Finanziaria avente ad oggetto:

***Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati***

**La sottoscritta Lara Martini T.P.O. del Servizio Associato Economico Finanziario;**

Vista la proposta della deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Area Economico-Finanziaria;

Sulla base del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO

Chiopris Viscone, 20/07/2020

Il T.P.O. del Servizio Associato Economico Finanziario  
f.to Dott.ssa Lara Martini

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all' art.49 del D.lgs 267/2000;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 10 componenti del Consiglio Comunale presenti;

## DELIBERA

Di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.



**COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE**

**Provincia di Udine**

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Il Presidente  
F.to PERUSIN Raffaella

Il Segretario  
F.to LENARDI Francesco

---

**Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 29/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Trevisani Massimiliano

---

**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2020 al 12/08/2020 e che contro essa non sono stati presentati reclami o denunce.

Lì 13/08/2020

Il Responsabile

---

**Copia conforme all'originale ad uso amministrativo**

Lì 29/07/2020

Il Responsabile